



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
Nucleo Archeologico
LIPARI**

ORDINANZA N° 08 / 2016

“SITI ARCHEOLOGICI MARINI”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

VISTE: la propria Ordinanza N° 11/09 in data 29 Maggio 2009, relativa ai siti archeologici ubicati nelle isole Eolie;

VISTA: la nota n. 947 del 28/05/2015 della Soprintendenza Del Mare – Unità Operativa VI Sezione Beni Archeologici di Palermo, con la quale veniva richiesto di integrare l'Ordinanza n. 11/09 del 29/05/2009 di questa Autorità Marittima con ulteriori siti archeologici;

VISTE: - la legge N°364 del 30.06.1909 sulla inalienabilità degli oggetti di antichità e delle arti;
- la legge N° 1089 del 01.06.1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;
- il Decreto del 12.07.1989 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale N° 175 del 28.07.1989) emanato di concerto tra il soppresso Ministero per la Marina Mercantile ed il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, recante “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico – artistico o archeologico”;
- le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO: necessario concorrere, con la competente “Soprintendenza del Mare”, alla protezione delle sottoelencate aree allo scopo di prevenire e/o reprimere illeciti depauperamenti e danneggiamenti del locale contesto archeologico, mantenendo i divieti di immersioni subacquee e di qualunque attività che potrebbe recare potenziale inocumento ai reperti archeologici ubicati nei fondali delle Isole Eolie;

RITENUTO necessario integrare e sostituire l'Ordinanza n. 11/09 del 26/05/2009 con i nuovi siti archeologici comunicati dalla Soprintendenza del Mare con la nota in premessa citata;

VISTO: gli articoli 17, 30, 80 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

ARTICOLO 1 - All'interno delle sottoelencate aree marine:

- SONO VIETATI:

- a) l'ancoraggio;
- b) la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea;
- c) le immersioni subacquee di qualunque tipo;
- d) ogni attività finalizzata al danneggiamento del relitto e/o all'asportazione delle sue parti;

- SONO CONSENTITE:

- e) le attività espletate da operatori subacquei e non, a scopo di ricerca, studio, prospezione, o di altre finalità, per conto di tutte le Amministrazioni/Istituzioni competenti in materia di patrimonio storico-archeologico-artistico, o di altro genere, risorse alieutiche, flora, ecc.

Le predette devono essere previamente comunicate a questo Ufficio e alla Soprintendenza del mare, che, acquisiti eventuali necessari elementi/notizie, concederà il proprio Nulla Osta;

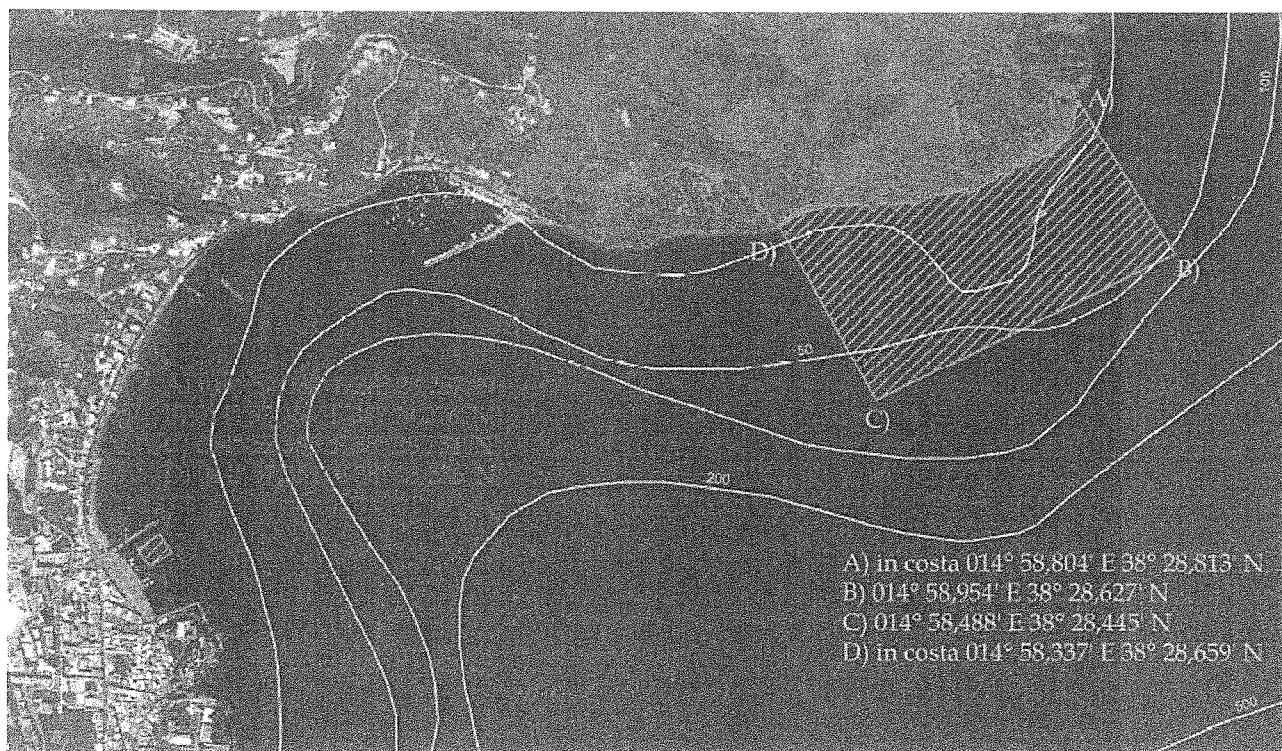
1) – ISOLA DI LIPARI:

- **Pignataro di Fuori** prospiciente il tratto di costa compreso tra l'edificio denominato "ex Lazzaretto" e la spiaggetta antistante Monte Mazzone, con le seguenti coordinate geografiche (sistema Datum WGS84):

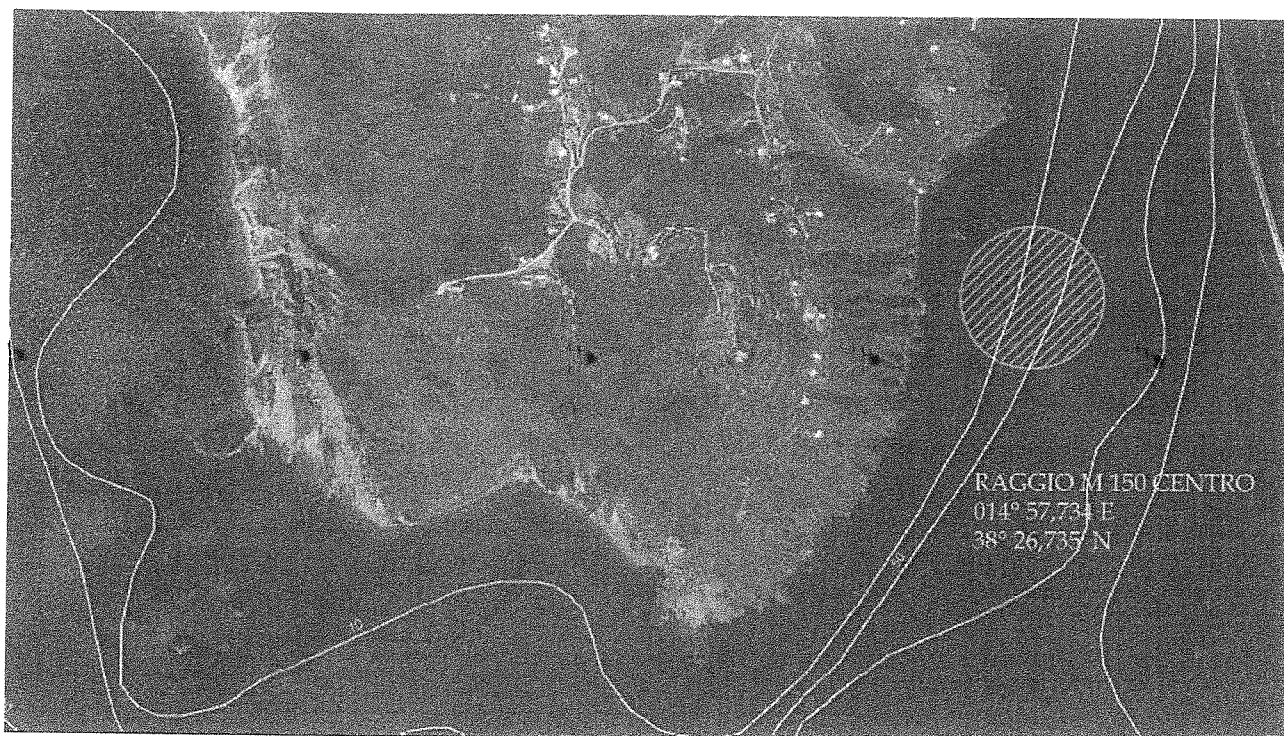
- A) $38^{\circ} 28',813$ N - $014^{\circ} 58',804$ E (in costa)
- B) $38^{\circ} 28',627$ N - $014^{\circ} 58',954$ E
- C) $38^{\circ} 28',445$ N - $014^{\circ} 58',488$ E
- D) $38^{\circ} 28',659$ N - $014^{\circ} 58',337$ E (in costa)

- **Porto commerciale di Sottomonastero** all'interno del perimetro delineato dai punti seguenti, in coordinate geografiche (con sistema Datum WGS84), segnalato da gavitelli rossi:

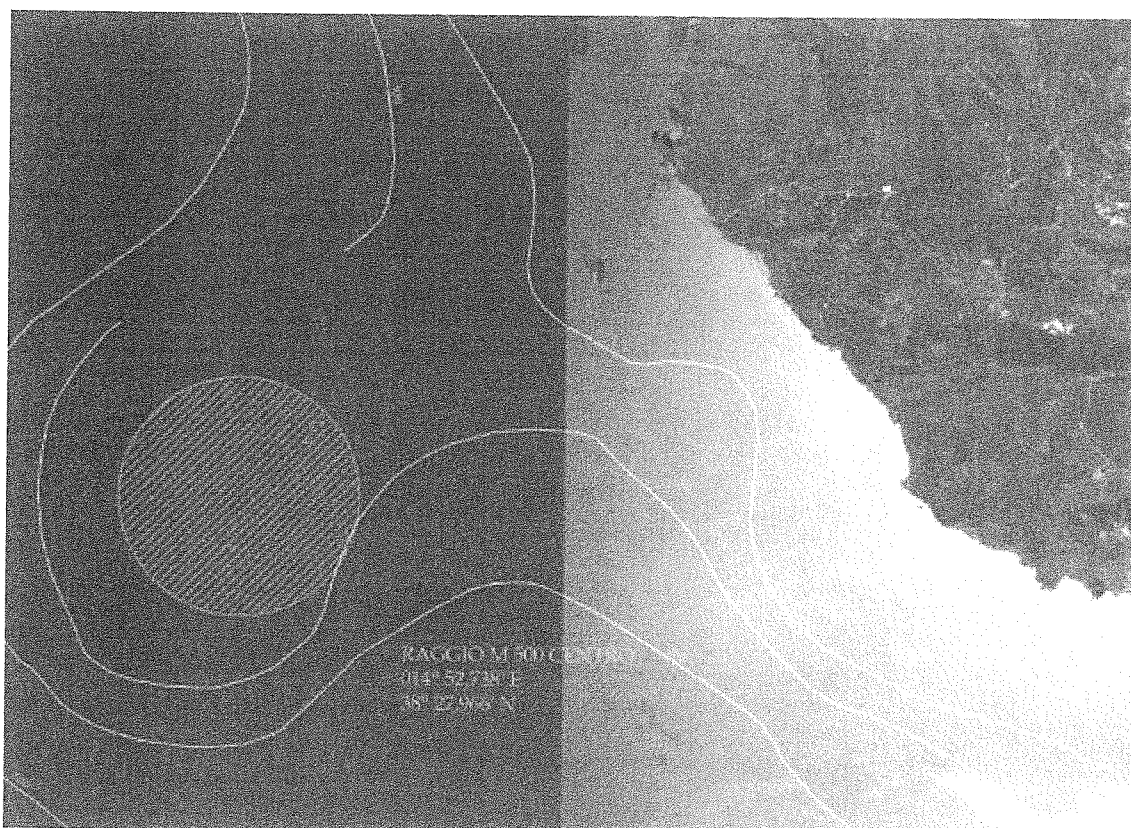
- A) $38^{\circ}28',257$ N - $014^{\circ}57',332$ E
- B) $38^{\circ}28',276$ N - $014^{\circ}57',366$ E
- C) $38^{\circ}28',254$ N - $014^{\circ}57',385$ E
- D) $38^{\circ}28',236$ N - $014^{\circ}57',351$ E



- **Secca di Capistello** per un raggio di mt. 150 con centro nel punto di coordinate (sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 26',735$ N. – $014^{\circ} 57',734$ E



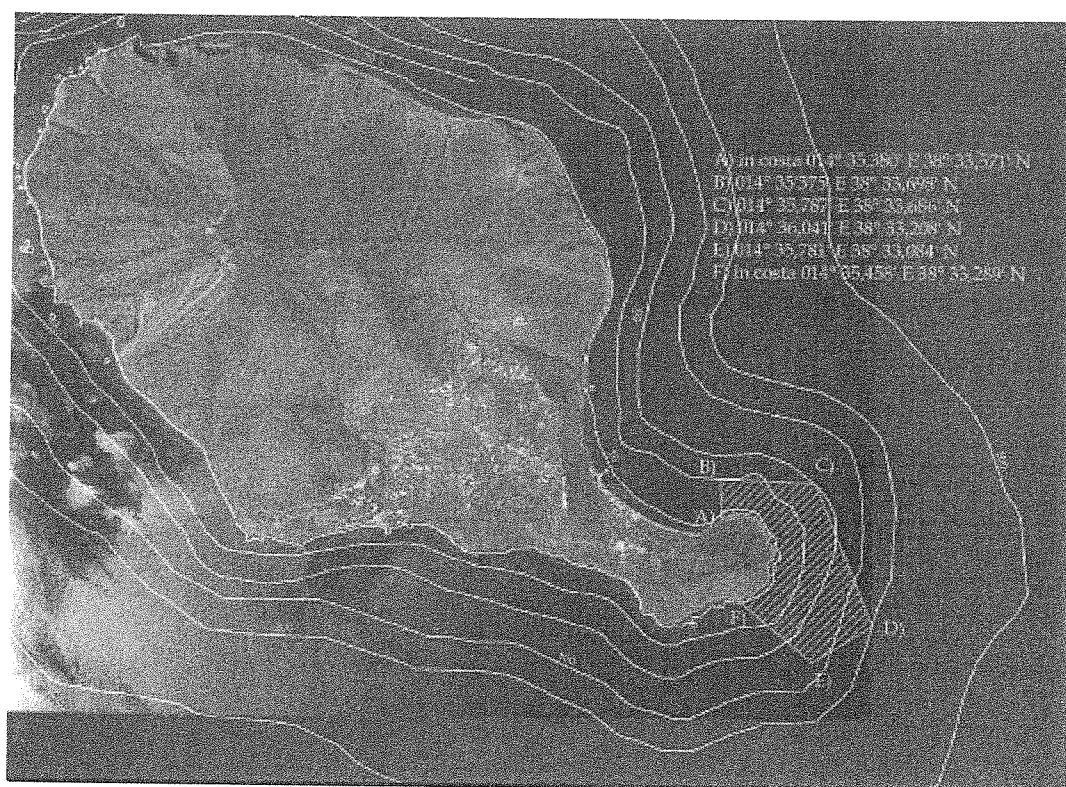
- **Secca/Pietra del Bagno** per un raggio di mt. 500 con centro nel punto di coordinate (sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 27',966$ N. – $014^{\circ} 52',738$ E



2) – ISOLA DI FILICUDI:

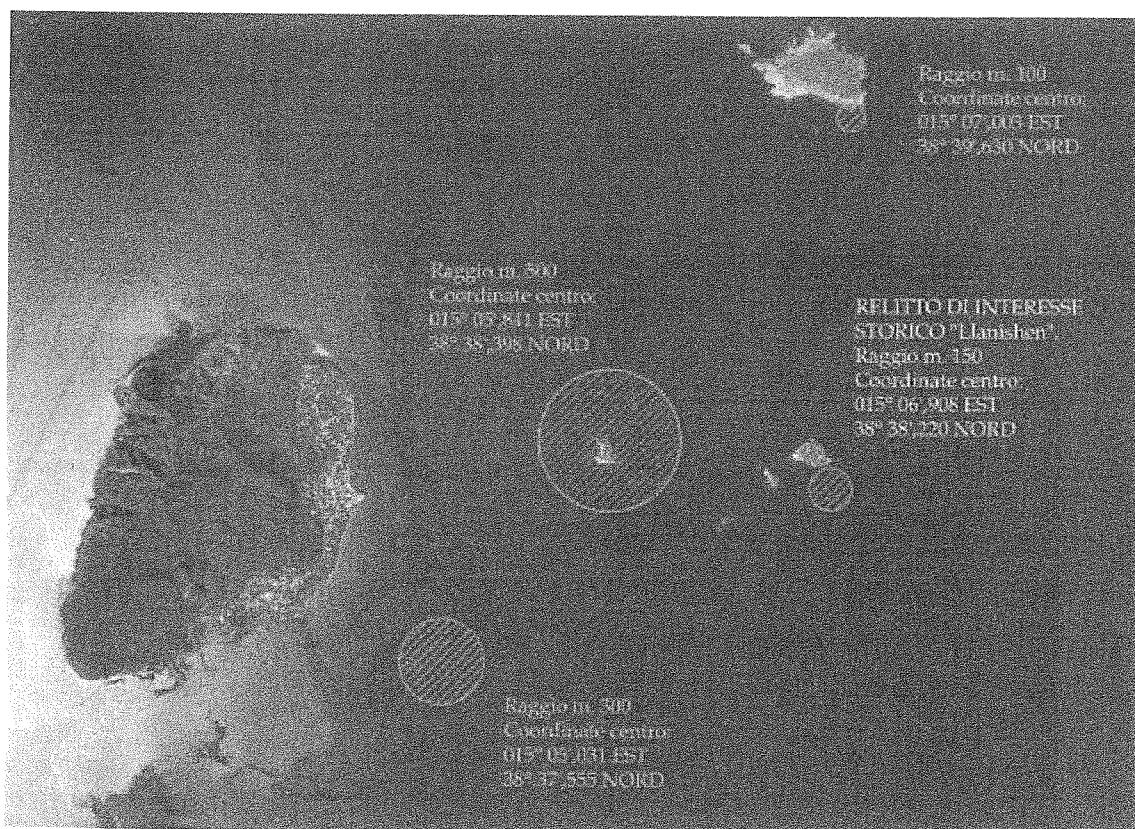
- **Capo Graziano** all'interno del perimetro intorno alla secca esistente in prossimità della punta, delineato con le seguenti coordinate geografiche (sistema Datum WGS84):

- A) $38^{\circ} 33',571$ N - $014^{\circ} 35',380$ E (in costa)
- B) $38^{\circ} 33',698$ N - $014^{\circ} 35',375$ E
- C) $38^{\circ} 33',686$ N - $014^{\circ} 35',787$ E
- D) $38^{\circ} 33',208$ N - $014^{\circ} 36',041$ E
- E) $38^{\circ} 33',084$ N - $014^{\circ} 35',781$ E
- F) $38^{\circ} 33',289$ N - $014^{\circ} 35',458$ E (in costa)



3) – ISOLA DI PANAREA:

- **Basiluzzo:** per un raggio di mt. 100 con centro nel punto di coordinate
(sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 39',630$ N – $015^{\circ} 07',003$ E
- **Isoletti:**
 - **Lisca Bianca** per un raggio di mt. 150 con centro nel punto di coordinate
(sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 38',220$ N – $015^{\circ} 06',908$ E
 - **Lisca Bianca**
 - **Bottaro** per un raggio di mt. 1000 con centro
nel punto di coordinate
 - **Lisca nera**
 - **Dattilo** (sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 38',271$ N – $015^{\circ} 06',343$ E
- **Le Formiche:** per un raggio di mt. 300 con centro nel punto di coordinate
(sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 37',555$ N – $015^{\circ} 05',031$ E



- **Panarea Sud:** per un raggio di mt. 500 con centro nel punto di coordinate
(sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 36' 28,53''$ N – $015^{\circ} 03' 15,15''$ E
- **Panarea Nord:** per un raggio di mt. 500 con centro nel punto di coordinate
(sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 40' 14,10''$ N – $015^{\circ} 05' 18,35''$ E
- **Panarea N/E:** per un raggio di mt. 100 con centro nel punto di coordinate
(sistema Datum WGS84): $38^{\circ} 39' 08,30''$ N – $015^{\circ} 06' 03,40''$ E

ARTICOLO 2

- Nelle sottoelencate Aree Marine:
 - nel relitto d'interesse storico di età contemporanea a sud dell'isolotto di **Lisca Bianca (Panarea)** per un raggio di mt. 150 con centro nel punto di coordinate (sistema Datum WGS84): 38° 38',220 N – 015° 06',908 E;
 - dell'isola di **Filicudi (Capo Graziano)**;
 - nella peschiera dell'isolotto di **Basiluzzo (Panarea)**, con corridoio di accesso segnalato da boe.
- E' **vietato** il transito di qualsiasi unità navale, nell'Area dei percorsi culturali subacquei;
- Al fine di promuovere la valorizzazione dei percorsi culturali subacquei di cui sopra, attraverso una fruizione compatibile che consente contestualmente un monitoraggio del bene nel tempo, rimanendo i **divieti** di cui all'articolo 1) è **consentito**, lo svolgimento di attività di visite subacquee guidate, organizzate da Centri di immersione subacquea o Centri di addestramento subacqueo, regolarmente in possesso di quanto previsto dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Milazzo - esplicativa dell'Art. 68 del Codice della Navigazione, **previa comunicazione annuale, e "nulla osta" della Soprintendenza del Mare di Palermo, dandone comunicazione a questa Autorità Marittima.**

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque di segnalare al servizio di **"Guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari"** e alla **"Soprintendenza del Mare di Palermo"** oltre ad eventuali ritrovamenti di materiale di interesse, ogni comportamento a loro conoscenza anche solo potenzialmente causativo di danno al patrimonio pubblico storico-artistico sommerso o rinvenuto sul Demanio Marittimo, nonché danneggiamenti o furti dei relativi beni.

ARTICOLO 4

L'Ordinanza N° 11/09 del 29 Maggio 2009 citata in premessa è abrogata.

ARTICOLO 5

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare al patrimonio sommerso in generale, localizzato negli specchi acquei interdetti, incorreranno nelle sanzioni previste dall'articolo 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e se conduttore di unità da diporto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.L.vo 171/05, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato.

ARTICOLO 6

E' fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Lipari, 04/04/2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA